



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione CC / 43 seduta del 24-10-2017 alle ore 18:00

OGGETTO:

**REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS.
19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16.06.2017, N.
100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI IN
MERITO.**

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano		Pres. – Ass.
ROBERTO ZUCCA	SINDACO	Presente
SILVIA BELLINI	CONSIGLIERE	Presente
SILVIA MORONI	CONSIGLIERE	Presente
PAOLO MONTANARI	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTO FUGGINI	CONSIGLIERE	Assente
DAVIDE RABUFFI	CONSIGLIERE	Presente
FEDERICA BOLOGNESE	CONSIGLIERE	Presente
ANGELO VITALE	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI ZERBI	CONSIGLIERE	Presente
GIOVANNI MAGGI	CONSIGLIERE	Assente
GRAZIELLA INVERNIZZI	CONSIGLIERE	Presente
PIERANGELO FAZZINI	CONSIGLIERE	Presente
GIUSEPPINA DEGIORGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 11

Totale assenti 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra ANTONIA Dott.ssa SCHIAPACASSA.

Il Sig. ROBERTO Ing. ZUCCA - SINDACO - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16.06.2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - DETERMINAZIONI IN MERITO.

L'Assessore **Rabuffi Davide** spiega l'argomento, anche con il supporto della dipendente Rag. Maristella Piccinini;

Alle ore 19.37 entra l'Assessore Fuggini Roberto.

Fazzini Pierangelo, Consigliere della lista di minoranza "Unire Sannazzaro", chiede notizie sulla Società GAL LOMELLINA SRL;

Il Sindaco fornisce le dovute informazioni;

Bolognese Federica, Consigliere di maggioranza, espone brevemente la situazione relativa al bilancio del CLIR;

Rabuffi Davide dà spiegazioni in merito al bilancio consolidato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e)
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g)

PREMESSO CHE

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta dall'art. 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100;
- per i Comuni il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612 della legge 190/2014;
- secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30.09.2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare, "con provvedimento motivato", la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle che devono essere cedute;

- in alternativa alla vendita, le amministrazioni potranno varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU);
- a norma dell’articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall’articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro;
- assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l’alienazione delle partecipazioni deve avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione (articolo 24 comma 4)

VISTO il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche, descrittivo, che si allega alla presente (Allegato A);

VISTO altresì che, sulla base delle “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017, sono state compilate le schede tecniche predisposte dalla Corte; tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato B);

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione, composto dagli allegati A e B, questa assemblea intende approvarlo in ossequio dell’articolo 24 del TU;

VISTO ed acquisito il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti, Dott. Luca Bisceglie, allegato alla presente per farne parte sostanziale ed integrante, All. C, pervenuto presso l’Ente in data 10.10.2017 al prot. 11451;

VISTI ed acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica rilasciati rispettivamente dal dal Responsabile della Struttura 1 “Amministrazione Generale” e dal Responsabile della Struttura n. 2 - “Economico - Finanziaria”, e l’allegato parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile della Struttura n. 2 - “Economico - Finanziaria” ex art. 49 TUEL.;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti 12 favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) DI APPROVARE il Piano di Revisione straordinaria delle Società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegati A e B);
- 3) DI DICHIARARE con separata votazione, resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti 12 votanti 12 favorevoli 12 contrari 0 astenuti 0, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Piano di revisione straordinaria
delle società pubbliche
(articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)

I – Introduzione generale

1. Il quadro normativo

La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta **dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU)**, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100.

Per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, il provvedimento costituisce un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, che tali amministrazioni hanno approvato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014.

Secondo l'articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica deve effettuare “con provvedimento motivato”, la ricognizione di tutte le partecipazioni individuando quelle che dovranno essere cedute.

In alternativa alla vendita, le amministrazioni potrebbero varare un “piano di riassetto” delle partecipazioni societarie per provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse partecipazioni (articolo 20 comma 1 TU).

A norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione, una volta approvato, dovrà essere trasmesso:

- Alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti
- Entro il mese di ottobre, alla struttura di “monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società”, prevista dall'articolo 15 del TU e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il “portale” online.

Assunto il provvedimento di revisione straordinaria, l'alienazione delle partecipazioni dovrà avvenire “entro un anno dalla conclusione della ricognizione (articolo 24 comma 4).

Qualora l'amministrazione ometta di procedere alla revisione straordinaria, oppure non rispetti il termine di un anno per la vendita delle quote, non potrà “esercitare i diritti sociali nei confronti della società” e, fatto salvo il potere di alienare la partecipazione, questa sarà liquidata in denaro in base a criteri e modalità dettati dal codice civile (articoli 2437-ter, comma 2, e 2437-quater).

Secondo il legislatore del TU (articolo 24 comma 1), le amministrazioni devono dismettere le partecipazioni, dirette e indirette:

- non riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU;
- oppure che non soddisfano i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;
- o che ricadano in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU.

Ai sensi dell'articolo 4 del TU, in primo luogo, le amministrazioni non possono detenere quote del capitale di società per la "produzione di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali".

Principio generale, già dettato dal comma 27, articolo 3, della legge 244/2007.

Le categorie previste dall'articolo 4 del TU, che consentono alle amministrazioni pubbliche di costituire società, acquisire o mantenere partecipazioni sono:

- produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore privato;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 50/2016.

Inoltre, sempre l'articolo 4, prevede:

- che per valorizzare i loro immobili, le amministrazioni possano "acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (articolo 4 comma 3);
- che sia salva la possibilità di costituire società in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 (articolo 4 comma 6);
- che siano ammesse le partecipazioni nelle società per la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);
- che sia salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca e che sia salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (articolo 4 comma 8).

Infine, che sia fatta salva la possibilità di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale a rete, anche oltre l'ambito territoriale della collettività di riferimento purché l'affidamento dei servizi sia avvenuto e avvenga tramite procedure di evidenza pubblica (articolo 4 comma 9-bis).

In ogni caso, il comma 9 dell'articolo 4, consente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta dell'organo di vertice dell'amministrazione interessata, di deliberare l'esclusione totale o parziale dei limiti dell'articolo 4 per singole società a partecipazione pubblica.

Oltre alle "categorie" dell'articolo 4, le amministrazioni devono verificare i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2.

Secondo il comma 1 dell'articolo 5 del TU, l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, "deve essere analiticamente motivato". Attraverso tale motivazione l'amministrazione deve:

- dimostrare la necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali elencate all'articolo 4 del TU;
- evidenziare le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e economicità dell'azione amministrativa.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del TU: "L'atto deliberativo [...] dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese".

All'atto della ricognizione straordinaria delle partecipazioni, le amministrazioni devono dismettere quelle che ricadono in una delle ipotesi dell'articolo 20, comma 2, del TU come novellato dal decreto 100/2017. L'articolo 20 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti o con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento;
- nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite.

L'articolo 20 prevede anche il requisito del *fatturato medio del triennio precedente*. La norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell'articolo 26. Quindi:

- per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016 -2018) il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

L'articolo 20, infine, prevede un ultimo requisito, e vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti".

Anche per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di

trasporto a fune e che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021).

2. Il piano operativo di razionalizzazione del 2015

Questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero). Il comma 611, della legge 190/2014, prevedeva:

- l'eliminazione delle partecipazioni non indispensabili per le finalità istituzionali;
- la soppressione delle società di soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse maggiore dei dipendenti;
- l'eliminazione delle società che svolgevano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre partecipate o da enti strumentali;
- l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- il contenimento dei costi di funzionamento, anche con la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture, ovvero riducendone le remunerazioni.

Il Piano operativo di razionalizzazione 2015 è stato "adottato" dalla Giunta Comunale il 31.03.2015 con deliberazione n. 41.

Il Piano è stato poi trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Lombardia il 22.04.2015.

II – Le partecipazioni del Comune

1. Le partecipazioni societarie

Il Comune attualmente partecipa al capitale delle seguenti società:

- C.B.L. SP A con una quota del 5,84%
- C.L.I.R. SPA con una quota del 6,76%
- GAL LOMELLINA SRL con una quota del 0,45%

Tali partecipazioni sono state oggetto del Piano del 2015. Allora l'Amministrazione aveva ritenuto di conservarne la proprietà, motivando la decisione.

2. Altre partecipazioni

Si precisa che il Comune partecipa al Consorzio Energia Veneto (CEV).

La partecipazione al Consorzio rientra nelle "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), e non nelle partecipazioni in società pubbliche. Non è pertanto oggetto del presente Piano.

III – Revisione straordinaria

1. C.B.L. SPA

Il Comune possiede una quota di partecipazione per il 5,84%

C.B.L. SPA è società multi partecipata alla quale partecipano numerosi Comuni del territorio. La società è amministrata da un amministratore unico, vi è un direttore e un numero medio di dipendenti pari a 10,5;

Il servizio svolto, di interesse generale, rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU.

La società quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, comma 2 in quanto produce servizi di interesse generale (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico (vedi scheda allegata):
- Ha un numero di dipendenti ben superiore agli amministratori (lettera b);

Considerato che i dati della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione

dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi offerti dalla società.

2. C.L.I.R. SPA

Il Comune possiede una quota di partecipazione per il 6,76%

C.L.I.R. SPA è società multi partecipata alla quale partecipano numerosi Comuni del territorio.

La società è amministrata da un amministratore unico, vi è un direttore e un numero medio di dipendenti pari a 43.

Il servizio svolto rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi "strettamente necessarie" per perseguire le finalità istituzionali del Comune a norma dell'articolo 4 comma 1 del TU.

La società quindi:

- è munita dei requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del Comune, sia del comma 2 in quanto produce servizi di interesse generale (lettera a);
- risponde ai criteri dell'articolo 20 del testo unico in materia di società (vedi scheda allegata).

La società, che svolge un servizio di primaria importanza per il Comune, deve razionalizzare i propri costi di funzionamento con l'obiettivo di contenerli.

3. GAL LOMELLINA SRL

Il Comune possiede una quota di partecipazione per lo 0,45%.

GAL LOMELLINA SRL è società multi partecipata – pubblico privato alla quale partecipano numerosi Comuni del territorio.

Si è in attesa di indicazioni da parte della Regione Lombardia circa la procedura di liquidazione.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
AD OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24,
D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO
16.06.2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE -
DETERMINAZIONI IN MERITO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 12-10-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1:
AMMINISTRAZIONE GENERALE
F.to Marina Bisio

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 13-10-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(di cui all'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., rilasciato ai sensi e per gli effetti
dell'art. 147/bis, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE Favorevole

data 13-10-2017

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 2:
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Rag. Maristella Piccinini



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Ing. ROBERTO ZUCCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA

~~~~~

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, certifico che copia della presente deliberazione del Consiglio Comunale viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico dell'Ente in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi di legge.

Addì **26-10-2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. il 24-10-2017

Addì 26-10-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(F.to Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)

\*\*\*\*\*

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì .....

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa ANTONIA SCHIAPACASSA)